

TI_GERICHTE 90.1995.8 vom 23. August 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-08-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1995.8

FR: TI_GERICHTE 90.1995.8 du 23 août 1996

IT: TI_GERICHTE 90.1995.8 del 23 agosto 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In ordine A norma dell'art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è senz'altro data a norma dell'art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.

E. 2

. Il ricorrente lamenta innanzitutto la mancata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, tutelata dagli art. 5 e 32 cpv. 2 LALPT. La censura é riconducibile alla violazione del diritto di essere sentito, così definito dal Tribunale federale nella sentenza 6.4.1994 in re Lucchini e LLCC c. TPT (1P.513/1993): “ il diritto di essere sentito - inteso in senso lato - serve da un lato all'accertamento dei fatti e costituisce, dall'altra, la facoltà per il cittadino di partecipare all'emanazione di una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, e permette, segnatamente, prima che venga adottata una decisione, di offrire mezzi di prova relativi a fatti rilevanti o per lo meno di esprimersi sul risultato dell'assunzione delle prove quando ciò sia idoneo a influenzare la decisione da emanare (DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvi) .” Cfr. parimenti DTF 119 Ia 141 consid. 5 a bb. L'estensione del diritto viene definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale. Se tale tutela risulta insufficiente, si applicano le regole procedurali deducibili direttamente dall'art. 4 Cost, che garantiscono al cittadino diritti di difesa minimi in ogni vertenza.

E. 2.1

La giurisprudenza federale ravvisa due distinti momenti nel processo pianificatorio: la formazione della volontà politica, da un lato (pianificazione in quanto atto politico dello Stato) e la protezione giuridica, dall'altro. Quest'ultima è garantita, giusta l'art. 33 cpv. 2 LPT, contro le decisioni e i piani di utilizzazione (PR) fondati sulla legge e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali. La partecipazione della popolazione al processo pianificatorio e per cominciare la sua informazione sugli scopi e sviluppi della pianificazione, cui le autorità devono provvedere a norma dell'art. 4 LPT, è essenzialmente finalizzata alla formazione della volontà politica. Come tale non rientra nel campo applicativo dell'art. 33 LPT. Non è dunque dato ricorso contro la mancata partecipazione

della popolazione o una sua carente informazione, se non nella misura in cui ciò violi nel contempo il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 4 Cost e quindi protetto giuridicamente (cfr. DTF 111 Ia 168/69, 114 Ia 233 ss). Dall'art. 4 Cost. è tuttavia unicamente deducibile l'obbligo delle autorità comunali e cantonali di prendere in esame le obiezioni sollevate in procedure di opposizione o di ricorso (o di omologazione), non quelle presentate in uno stadio precedente, dedicato alla formazione della volontà politica, consacrata poi nel PR con la sua adozione da parte dell'organo competente. Poiché, dunque, il diritto di partecipare non è garantito al di là del diritto di essere sentito, se la violazione del secondo è sanata non rimane spazio per dolersi della disattenzione del primo. E' quanto avviene quando contro la decisione inficiata da simile vizio è dato ricorso al Consiglio di Stato, nel cui ambito il ricorrente può esporre le sue ragioni ad un'autorità munita di pieno potere cognitivo, conformemente all'art. 33 cpv. 3 LPT. Analogamente, allorché il Consiglio di Stato ha adottato una modifica d'ufficio, sicché il tribunale interviene come unica istanza e deve giudicare con piena cognizione in applicazione del citato art. 33 cpv. 3 LPT. Non diversamente quando i fatti sono incontestati e il tema litigioso verte unicamente su questioni di diritto, sulle quali la cognizione del tribunale è istituzionalmente piena. (Cfr. sul tema DTF 115 Ia 93 seg., 114 Ia 233 ss, 111 Ia 168/69; vedi la critica di Moor, op. cit. vol. II. pag. 293). In concreto, il Municipio, ha ricordato nelle sue osservazioni che sin dall'inizio la popolazione é stata informata tramite stampa della problematica e che quindi non corrisponde al vero che la variante di PR non sia stata oggetto di pubblica informazione. Ora a prescindere dalla dubbia idoneità di questa forma indiretta di informazione ad adempiere il dettato dell'art. 4 LPT, la censura va disattesa. Il diritto di essere sentito è infatti stato rispettato dalla procedura di adozione della variante in esame, prova evidente ne sono i circostanziati gravami inoltrati dal ricorrente in prima e seconda istanza ; un'eventuale violazione sarebbe peraltro stata sanata in questa sede, posto che i punti litigiosi involgono mere questioni di diritto o modifiche d'ufficio sulle quali è data piena cognizione dell'istanza giudicante (cfr. DTF 118 Ib 111 seg. consid. 4).

E. 3

Sempre restando nell'ambito procedurale, l'insorgente critica l'adozione da parte del Consiglio di Stato delle modifiche d'ufficio che restringono l'area della discarica e introducono un nuovo articolo della NAPR volto alla protezione di alcuni elementi naturalistici situati nell'area oggetto della variante (ex-cava di tufo e ruscello alle pendici del _____). A suo dire infatti, l'autorità governativa avrebbe dovuto rinviare l'incarto al Comune, trattandosi di modifiche che coinvolgono il diritto comunale, consentendo a questi di pronunciarsi sull'adozione di simili norme nel pieno rispetto della sua autonomia pianificatoria.

E. 3.1

Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L'autonomia non è però assoluta. Giusta l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino l'autorità competente è, a norma dell'art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell'opportunità delle scelte

pianificatorie comunali. A contemperare l'estensione di tale controllo con l'autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell'art. 2 cpv. 3 LPT: "Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti". Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.

E. 6

Da ultimo l'insorgente denuncia che la variante in oggetto non è accompagnata dal programma di realizzazione economico-finanziaria come richiesto dagli art. 26 e 30 LALPT. Tale circostanza è tuttavia ininfluente nel caso specifico; i costi di attuazione del progetto pianificatorio sono infatti stati assunti interamente dal promotore privato (cfr. pag. 14 della Relazione di pianificazione) e non sono previsti contributi di natura pubblica; per questi motivi le autorità comunali non hanno giustamente ritenuto necessario allegare alla variante un programma di copertura dei costi. Come precedentemente ricordato, il promotore della discarica si è inoltre impegnato finanziariamente alla realizzazione di opere di miglioria stradali all'infuori del perimetro della discarica. In simili circostanze, anche quest'ultimo addebito ricorsuale deve essere respinto.

E. 7

Per le pregresse considerazioni il ricorso è integralmente respinto. Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza. Non vengono assegnate ripetibili. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili; dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1000.-- (mille). 3. Intimazione: _____, _____; - Avv. _____, _____, per _____; - Municipio di _____ - Consiglio di Stato, _____ - Sezione pianificazione urbanistica, _____ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario